T 255/17

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 558

AVIVA ITALIA S.P.A

SINISTRI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	558	04/05/2017			1.647,15

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

AVIVA ITALIA S.P.A.

()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentoquarantasette e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA - AG. 6721 IBAN: IT81K0200809434000500084981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SINISTRO 20150177500118 SENT. GdP TA N.524/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.647,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.647,15

PAGATO
- 4 MAG. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.647,15	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT81K0200809434000500084981
NR.SCT: 231173014 CRO: A1011751393
DATA ORDINE: 04.05.2017
TRANSACTION ID: A1011751393010304815801158OOIT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
MILANO MI
FIL.OP. MILANO METROPOLITANA
BENEFICIARIO: AVIVA ITALIA SPA

DT REG : 08.05.2017
IMPORTO: 1.647,15
NOTE: SINOSTRO 20150177500118 SENT GDP TA
MANDATO NUM. 558

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA' PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	558	04/05/2017			1.647,15

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

AVIVA ITALIA S.P.A.

()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentoquarantasette e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA - AG. 6721 IBAN: IT81K0200809434000500084981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SINISTRO 20150177500118 SENT. GdP TA N.524/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.647,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.647,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.647,15	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

513902
70.5.20
7255/17

Oggetto: Causa Amat/Spizzico
Mittente: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>
Data: 28/04/2017 18.24
A: tursi@amat.ta.it

Gent.ma dott.sa TURSI,
con riferimento alla pratica in oggetto, Le comunico di aver contattato l'Avvocato De Santi, il quale su mia richiesta ha deciso di non proseguire con il precetto che è stato notificato in azienda, e pertanto l'importo da versare è pari ad euro 1647,15 ovvero quanto disposto in sentenza dal Giudice)
Sarà necessario predisporre un assegno circolare dell'importo pari ad euro 1647,15 che consegnerò brevi manu al collega De Santis, il quale mi rilascerà quietanza.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo cordiali saluti

avv Adriano Minetola

Si autorizza l'emissione di un mandato di pagamento in favore delle compagnie di assicurazioni Aviva Italia SpA dell'importo di € 1.647,15 alle coordinate di cui all'allegato e-mail del 03/05/2017.

4/05/2017

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

P.N. 2219
04/5/17

Oggetto:
Mittente: adriano.minetola@libero.it
Data: 03/05/2017 17.53
A: tursi@amat.ta.it

Gentile dott. Sa Tursi,
LE invio il codice Iban di Aviva Italia spa: IT81K0200809434000500084981
Indicare in causale: Recupero Sin. 20150177500118 per sentenza GdP Taranto n.524/17.
Resto a disposizione per ogni chiarimento ed invio cordiali saluti
Adriano Minetola

Sent from Libero Mobile

Oggetto: Sentenza Spizzico
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 02/05/2017 16.32
A: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>, Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

Caro Adriano,

la collega ha contattato la banca che le ha chiarito in via definitiva che non è possibile per la PA (noi) emettere assegni circolari di importo superiore a euro 1.000, 00 in applicazione del DL 201/2011 che ti invio in allegato.

Il decreto di stabilità ha introdotto un nuovo il limite dei pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2016 passa a 2.999,99 euro per le seguenti situazioni, ma le PA, come chiaramente scritto, non ne beneficiano :

* ***trasferimento di Contanti***
* *trasferimento di Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;*
* *libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.*

Mentre invece, rimangono legate alle vecchie soglie di euro 999,99 sia gli assegni che le operazioni di money transfer, e per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Rimane immutato tutto il resto, ricordando altresì che sono vietati i pagamenti di contanti oltre la soglia di euro 2.999,00 anche quando sono effettuati con più movimentazioni inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Si ricorda che una operazione frazionata è "/un'operazione//unitaria sotto il profilo economico, di valore//pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente//decreto, posta in essere attraverso più operazioni,//singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate//in momenti diversi ed in un circoscritto//periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando//la sussistenza dell'operazione frazionata //quando ricorrano elementi per ritenerla tale/".

L'avvocato De Santis dovrà essere così gentile da fornirci le coordinate bancarie della AVIVA che permetteranno alla scrivente di effettuare iil pagamento in modo tempestivo.

Saluti

Tiziana Tursi

Allegati:

DL 201 2011.pdf 798 KB

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

Vigente al: 2-5-2017

Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I
Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

Art. 12

Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012". Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

1.1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:

"4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

Pagamento di spese e qualsiasi titolo.

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti

dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.".

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta. ***((49))***

4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. ***((49))***

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito gratuita;

b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con

le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita' di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione;

d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente e' offerto senza spese. ***((49))***

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). ***((49))***

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni. ***((49))***

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare. ***((49))***

10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data e' abrogato l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 4".

DIRITTO

COPIA

552/17
7160/15
1503/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

in persona dell'Avv. Rosa SILVESTRI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7160/2015 del R.G., riservata per la decisione all'udienza del 22.12.2016, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE, promossa

da

SPIZZICO Lucia (C.F.: SPZ LCU 25T45 A662X), residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla via Puglie, 102, presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. LTT CMN 68L25 L049T), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,

attrice

contro

AMAT s.p.a. (P.IVA: 00146330733), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Francesco Walter Poggi, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Nitti, 2 presso lo studio dell'Avv. Adriano Minetola (C.F.: MNT DRN 75B26 L049P) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonchè

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6957
del 19 APR. 2017
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. Giovanni [illegible]
Via G. Bramieri, 7 - 73100 LECCE
Tel./Fax 0832.246372 - Cell. 360.344508
P. IVA 03110670753

AVIVA ITALIA s.p.a. (P. IVA: 09197520159) con sede legale in Milano alla via Scarsellini, 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Fabio Zunino, elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. Bramieri, 7, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giovanni De Santis, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonchè

PRESICCI Francesco, residente in Taranto alla via Umbria, 192,

terzo chiamato in causa contumace

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.12.2016 illustrate da note conclusive autorizzate depositate dalle Parti costituite e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra Spizzico Lucia conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Ufficio, l'AMAT s.p.a., quale proprietaria dell'autobus targato CA388RJ, nonché l'Aviva Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di garante per la r.c.a. del veicolo di sua proprietà, per ivi sentire accogliere la domanda risarcitoria dell'importo di euro 984,69 per i danni subiti dalla sua Lancia Lybra targata BP634VP, nonché euro 443,88 per danno accessorio di spese legali per assistenza stragiudiziale, come da parcella allegata, in merito ai danni riportati dalla Lancia Lybra di proprietà dell'attrice in conseguenza dell'incidente verificatosi in Taranto, lungo il viale Magna Grecia, il giorno 10 febbraio 2015, per esclusiva

responsabilità del conducente del predetto autobus, per aver urtato la prima auto che era regolarmente in sosta.

Si costituivano nel giudizio entrambi i convenuti. Su istanza della difesa attrice, veniva chiamato in causa anche il conducente dell'autobus, Sig. Presicci Francesco. La causa veniva istruita mediante esibizione di dichiarazione stragiudiziale resa da un testimone, escusso in giudizio, interrogatorio formale del conducente dell'autobus e la C.T.U. meccanica.

Preliminarmente, è stata positivamente accertata la proponibilità dell'azione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa attualmente vigente stante la produzione, nel fascicolo di parte attrice, della raccomandata a.r. di messa in mora, ritualmente recapitata sia alla convenuta compagnia assicuratrice che all'Allianz s.p.a., quale società assicuratrice del veicolo antagonista; risulta, altresì, rispettato lo *spatium deliberandi* per l'instaurazione del presente giudizio preceduto dall'invito alla negoziazione assistita.

Nel merito, la domanda appare fondata e pertanto va accolta nei limiti di seguito indicati.

Alla eccezione di nullità della domanda, avanzata da AMAT s.p.a., la difesa dell'attrice ha precisato, all'udienza del 7.4.2016, ora dell'evento, zona dell'avvenuto sinistro nel viale Magna Grecia, lato della sosta, ubicazione dei rispettivi punti d'urto. Detti elementi integrativi sono idonei per superare l'eccezione di nullità, ritenuto che il contenuto succinto richiesto dall'art. 318 c.p.c. (esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto) e la prerogativa dell'art. 316 c.p.c. (domanda orale raccolta dal Giudice di Pace che ne redige verbale) non autorizzano particolari oneri formalistici.

Parte attrice, durante l'obbligatoria fase stragiudiziale, aveva offerto ad Aviva Italia s.p.a. una dichiarazione testimoniale a firma del Sig. Minardi Cosimo, noto ex ispettore

liquidatore di SAI Ass.ni s.p.a., attualmente in pensione. Il predetto testimone, indifferente alle Parti in causa e sulla cui attendibilità non vi è valido motivo di dubitare, è stato anche escusso nel presente giudizio ed ha testualmente riferito: "*Il giorno del sinistro per cui è causa, intorno alle ore 12,00, passeggiavo in viale Magna Grecia all'altezza del tabacchino e del Bar Hold Fashion, sull'isola centrale del viale con direzione Concattedrale. Da tale posizione ho udito un urto tra automezzi e continuando a camminare ho visto che c'era stato un urto tra una Lancia Lybra, parcheggiata sul lato sinistro di viale Magna Grecia, direzione Concattedrale con il proprio spigolo posteriore destro appena sporgente dalla linea di parcheggio, leggermente obliqua rispetto alla zona di parcheggi, ed un autobus dell'Amat. Preciso che l'autista dell'autobus dopo l'urto che ho udito per svincolarsi dall'incastro nel quale si era inserito a causa della presenza di altre auto parcheggiate in vario modo davanti al Bar, continuava la marcia in avanti e continuava altresì a strisciare l'auto Libra. Ho visto pertanto che la Lybra subiva danni nello spigolo posteriore destro del paraurti e parafango e porta posteriori destro. Preciso che benchè all'interno della Lybra ci fosse il conducente posso affermare categoricamente che la Lybra era ferma. Dopo l'urto il conducente, che si qualificò come Sig. Telegrafo, fece cenno all'autista dell'Amat di fermarsi e questi continuò la sua corsa fermandosi poi alla fermata successiva che era distante circa 40/50 metri. Visto l'autobus fermo il Sig. Telegrafo cercava di raggiungerlo ma il conducente dell'autobus disse al Telegrafo di non riconoscere alcuna sua responsabilità. Tanto posso affermare non perché io fossi presente al colloquio tra i due, ma perché così mi venne riferito dal Telegrafo. Conoscevo il Sig. Telegrafo, in quanto ex arbitro di calcio e sapevo che quella macchina era sua. Riconosco nelle foto che vengono esibite nel fascicolo di parte attrice i danni e l'auto oggetto del sinistro*" (vds. le dichiarazioni rese dal teste Minardi

all'udienza del 16 giugno 2016). Non vi sono motivi per dubitare della attendibilità del predetto testimone, tenuto altresì conto che il convenuto Presicci Francesco (la cui chiamata in causa è stata autorizzata su istanza contenuta già in atto di citazione, previa precisazione delle generalità da parte della convenuta AMAT s.p.a. in prima udienza), nell'interrogatorio reso, ha confermato che il giorno del sinistro conduceva l'autobus in questione, su viale Magna Grecia, e che fosse di turno alle ore 11,30, che coincide, verosimilmente, con le ore 12,00 precisate, all'udienza del 7.4.2016, dalla difesa dell'attrice, su istanza del convenuto, nonché con le ore 12,00 precisate dal testimone.

La prova testimoniale regge il banco di prova della C.T.U., strumento di valutazione della prova acquisita (vds. *ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 6155 del 13 marzo 2009; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 3374 del 12 febbraio 2008; Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 12695 del 30 maggio 2007). Il designato C.T.U. ha affermato che: "*Le quote da terra dei danni visibili sui due mezzi appaiono compatibili. La differenza di cm 5 può essere ritenuta all'interno della variabilità prevedibile tra condizioni di misura con assetti statici e quelli rilevabili su mezzi in movimento*" (vds. pag. 15 della svolta consulenza). Le considerazioni dell'officiato consulente sono condivisibili. Del pari condivise sono le argomentazioni affermate dal C.T.U. sull'effetto "pendolo" subito dalla coda dell'autobus in fase di sterzata: "*l'esito di questa prova ha dimostrato che esiste la possibilità del contatto tra l'autobus in manovra con l'autovettura attorea ferma e parcheggiata così come nella descrizione del sinistro esposta dalla parte attrice*" (vds. pag. 16 del prodotto elaborato peritale). Per queste ragioni, le allegazioni delle società convenute, convergenti nella perizia del Geom. Gianfranco Bellisario, non sono plausibili. Infatti, questi coglie una differenza altimetrica tra le deformazioni dell'autobus, poste a 58 cm dal suolo, e quelle sull'auto, poste a 40 cm dal suolo, ridotta a 5 cm dal C.T.U. e giustificata nella motivazione anzidetta, a cui questo giudice porta

completa adesione. In ultima analisi, ma non certamente d'importanza, le allegazioni risultanti nella perizia del Geom. Gianfranco Bellisario non costituiscono prova: non vi è prova che quelle deformazioni riscontrate sull'autobus appartengono all'incidente per cui è causa, non essendo stato allegato e provato dall'AMAT s.p.a. che, a partire dal giorno dell'incidente, 10.02.2015, l'autobus *de quo* sia stato fermo. Si presume che detto autobus abbia continuato a circolare e che, quindi, il giorno 24.03.2015, giorno del riscontro del Geom. Bellisario, l'autobus potesse riportare danni subiti nel corso degli altri 42 giorni dalla data dell'incidente; ovvero, ancora, non vi è prova, da parte di AMAT s.p.a., che lo stesso autobus, prima dell'incidente, non si presentasse già danneggiato nella stessa misura da essa allegata. Per il principio della "*vicinanza delle prova*", detta dimostrazione, in via di eccezione, *ex* art. 2967, comma 2°, c.c., doveva essere fornita dall'AMAT s.p.a. in quanto proprietaria dell'autobus *(ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 10744 dell'11 maggio 2009; Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 20484 del 25 luglio 2008; Cassazione Civile Sez. Unite, sent. 13533 del 30 ottobre 2001).

Nessun valore presuntivo assume la mancata comparizione della attrice a rendere l'interrogatorio deferitole, considerata l'età avanzata e la circostanza, dirimente, che non fosse alla guida dell'auto di sua proprietà.

I danni alla Lancia Lybra di proprietà dell'attrice, all'epoca del sinistro per cui è causa, ritenuti compatibili sono stati stimati dal designato consulente in euro 565,85, I.V.A. esclusa, che non può essere risarcita, atteso che, come si evince dalle operazioni peritali, l'auto risulta venduta e non può essere più riparata, né vi è dimostrazione di avvenuta riparazione e di pagamento di IVA mediante fattura.

E' fondata, invece, la richiesta di fermo tecnico, perché la danneggiata, in quanto proprietaria, ha il diritto di usare la propria vettura per attività remunerativa ovvero non deve "dar conto" di poterla usare anche per necessità non certamente remunerative, ma pur sempre necessarie: si tenga conto che la novantenne, Sig.ra Spizzico Lucia, abbia il diritto di godere della propria auto, sebbene utilizzata verosimilmente attraverso la guida di altri, ai sensi degli artt. 13 e 16 della Costituzione, per le proprie necessità. Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica *(ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 16803 del 13 agosto 2015; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 13215 del 26 giugno 2015), dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà comunque sopportare i costi dell'autovettura (resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria, Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 2070 del 30 gennaio 2014; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 25558 del 21 ottobre 2008). Come detto, è ammessa la possibilità di una valutazione equitativa *ex* art. 1226 c.c., che da questo giudice viene stimata in euro 200,00.

Sulla complessiva somma di euro 765,85 vanno riconosciuti gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal 10.02.2015.

Per quanto riguarda la domanda attorea, avente per oggetto il rimborso delle spese legali afferenti la fase stragiudiziale, si segnala orientamento del Tribunale di Taranto: sentenze nn. 3149/2016, 2632/2016, 3710/2015, 3194/2015 (Dott. Pietro Genoviva); 2420/2016, 290/2016, 3196/2015, 2740/2013, 1524/2011 (Dott. Luciano Cavallone);

190/2016, 3035/2015, 1142/2014, 1399/2013 (Dott. Marcello Maggi); 5/2017, 26/2016, 2849/2014, 611/2014 (Dott. Antonio Pensato). Va rilevato che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, non sono di facile interpretazione, avendo il nuovo Codice delle Assicurazioni introdotto sistemi diversi di risarcimento. L'intervento di un legale è, pertanto, necessario non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire il contraddittorio nella fase stragiudiziale. Se non si assicurasse al danneggiato il diritto di avvalersi di un legale, le posizioni delle parti rimarrebbero asimmetriche considerando che la società di assicurazioni è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all'assicurato che ignora la disciplina anche perché nuova e complessa da interpretare. Le attuali disposizioni legislative in materia, che sono state oggetto di costanti evolutive interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, hanno richiesto la massima attenzione della classe forense avendo, nella generalità, lasciato il cittadino comune in serie ed insuperabili difficoltà sia di apprendimento che di applicazione delle stesse. Il ricorso all'assistenza di un legale è, inoltre, necessario non solo al fine di favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo, ma anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, un fondamento anche nei principi costituzionali dell'uguaglianza e del diritto alla difesa. Secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso da quest'organo giudicante, il danneggiato, a causa di un incidente stradale, ha diritto di farsi assistere d un legale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese, nell'ipotesi di composizione bonaria, come nella fattispecie in esame. La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in merito

alla richiesta del patrocinatore del danneggiato per le prestazioni professionali rese nella fase stragiudiziale. Con la sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005, la III Sezione della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "*in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con l. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantita, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali*", principio ribadito dalla Suprema Corte nella successiva sentenza n. 2275 del 2 febbraio 2006, con la quale si afferma altresì che "*se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tale, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali*" ed ulteriormente confermato nella sentenza della III Sezione avente n. 1696 del 27 gennaio 2010. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26973 del 24 giugno 2008 hanno poi affermato che "*anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale all'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 cc)*" e la III Sezione con la sentenza n. 997 del 21 gennaio 2010, ancora una volta, sancisce la debenza, quale danno emergente, delle spese di assistenza stragiudiziale in caso di sinistro. Ne consegue che le spese legali stragiudiziali costituiscono una vera e propria voce di danno, il cui risarcimento non può essere omesso senza pregiudicare l'inviolabile ed indiscutibile diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti dal patrimonio del danneggiato. Tali principi non possono essere disattesi con l'introduzione

dell'indennizzo diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, né dall'art. 9, comma 2°, del D.P.R. n. 254/2006, che esclude la corresponsione dei compensi per la consulenza o assistenza professionale, essendo quest'ultima una norma regolamentare che non può porsi in contrasto con il dettato costituzionale e che può essere disapplicata dall'organo giudicante (vds. da ultimo Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11154 del 29 maggio 2015 con la quale è stato affermato il principio che affinché l'assicuratore possa pretendere di non rimborsare le spese legali devono ricorrere simultaneamente tre condizioni, ossia la gestione del sinistro non deve presentare alcuna difficoltà, i danni da esso derivati devono essere modestissimi e l'assicuratore deve aver prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato).

Nel caso in esame ricorre non una, ma due delle tre condizioni previste dalla Suprema Corte. Vi è prova che Aviva Italia s.p.a. non abbia offerto assistenza tecnica: l'assistenza tecnica è stata offerta dal procuratore dell'attrice, come allegato nelle circostanze sub "g", "i", "o" dell'atto di citazione. Si segnala recentissimo arresto del Tribunale di Taranto del 2 gennaio 2017 n. 5 (Dott. Antonio Pensato), in punto di onere distributivo della prova: "*mentre il danneggiato ... ha il solo onere di allegare i relativi fatti costitutivi, cioè l'attivazione della procedura di indennizzo diretto e l'inadempimento da parte dell'assicuratore dei predetti obblighi con necessità di rivolgersi ad un legale, spetta, invece all'assicuratore allegare e provare di aver adempiuto a tali obblighi, anche per il principio di vicinanza della prova che regola l'applicazione dell'art. 2697 cc (in tal senso Cass. Civ. Sez. Unite 13533/2001)*". Come detto, sussiste anche una seconda condizione (a questo punto ultronea) per dare ingresso a questa domanda: il sinistro presentava difficoltà nella sua soluzione e le comparse di costituzione delle resistenti convenute ne sono prova evidente.

Vanno, pertanto, riconosciute le spese stragiudiziali in luogo della fase studio delle spese giudiziali, ritenuto che le prime abbiano rivestito una autonoma rilevanza, rispetto alle seconde, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014.

Le spese legali vanno riconosciute nella somma prospettata per due motivi. Innanzitutto, la somma richiesta è pari al valore medio del primo scaglione del D.M. n. 55/2014: la liquidazione contenuta nei valori medi, non richiede specifica motivazione (Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 13400 del 30 giugno 2015; Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 5607 del 23 giugno 1997; Cassazione Civile Sez. 1, sent. n. 10350 del 19 ottobre 1993). In secondo ordine, la parcella prodotta nel fascicolo di parte attrice non risulta contestata specificamente nelle attività. La parcella è un rendiconto e come tale va contestata ogni voce, altrimenti costituisce prova; i rilievi troppo generici non scalfiscono il valore presuntivo del documento contabile rispetto alle attività indicate e al valore della lite rispetto al quale risulta calcolato il compenso dell'avvocato: "*la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto*" (Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 23284 del 31 ottobre 2014; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 5690 del 10 marzo 2011; Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 4409 del 23 luglio 1979).

Le spese di giudizio, liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014 come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Carmine Lattarulo dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, Avv. Rosa SILVESTRI, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 7160/2015 del R.G. sulla domanda proposta dalla Sig.ra SPIZZICO Lucia nei confronti dell'A.M.A.T. s.p.a. e dell'AVIVA ITALIA s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* nonchè del Sig. PRESICCI Francesco, così provvede:

1) Dichiara che il sinistro per cui è causa, verificatosi in Taranto il giorno 10.02.2015, è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Sig. Presicci Francesco, quale conducente dell'autobus targato CA388RJ di proprietà dell'A.M.A.T. s.p.a.;

2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna entrambe le società convenute nonché il terzo chiamato in causa, in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Spizzico Lucia della somma di complessivi euro 765,85, come da motivazione, oltre gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal 10.02.2015;

3) condanna solo Aviva Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore,* al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 443,88 a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale;

4) condanna, infine, i summenzionati convenuti, sempre sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in euro 980,00 (euro 0,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva, euro 335,00 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisionale), oltre aumento del 30%, ex art. 4, comma 8, del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014 per manifesta fondatezza della domanda (tuttavia non transatta prima della decisione), oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, nonchè euro 660,02 per spese vive (di cui

euro 49,98 per costo notifiche atto di citazione, atto di integrazione di contraddittorio ed ordinanza ammissiva interr. formale terzo chiamato in causa, euro 125,00 per iscrizione a ruolo, euro 11,54 per diritti di copie ord. ammissiva interr. formale terzo chiamato in causa, euro 4,00 per intimazione teste ed euro 469,50 per spesa di C.T.U.), tutte da distrarsi in favore dell'avv. Carmine Lattarulo che si è dichiarato antistatario.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto il 04 febbraio 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Rosa SILVESTRI

Vº Depositato in Cancelleria
Taranto il 15 FEB. 2017 dico 15 FEB. 2017

dico
6 APR. 2017 6 APR. 2017
Addì..... Richiesto
n. 2 copie con urgenza
senza
esecutive
Avv. G. De Santis

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TARANTO

Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell'Avv. G. De Santis

Taranto, 10 APR. 2017

F.to
IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in forma esecutiva.

Taranto, 10 APR. 2017

F.to
IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

V.to per autentica

Taranto, 10 APR. 2017

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

Studio Legale De Santis
Avv. Prof. GIOVANNI DE SANTIS
Via G. Bramieri, 7
73100 – LECCE
Tel. e Fax (0832) 24.63.72

360344508

ATTO DI PRECETTO

La **Compagnia Aviva spa Ass.ni** in persona del legale rappresentante dott. Fabio Zunino agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Lecce alla Via G.Bramieri n.7 nello e presso lo studio **dall'Avv. Prof. Giovanni De Santis** che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'originale atto di Comparsa,

IN VIRTU'

di **sentenza n. 524/2017** emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 04/02/2017 depositata in Cancelleria, resa esecutiva e notificata unitamente al presente atto,

I N T I M A

formale precetto alla Società **A.M.A.T. spa in persona del legale rappresentante con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n.657,** di pagare entro e non oltre gg. 10 dalla notifica del presente atto in favore della Compagnia Aviva Italia spa e dell'Avv.Giovanni De Santis le seguenti somme, con espresso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, ed ulteriore avvertimento che può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore:

- in favore di Aviva Italia spa **€ 1.647,15** oltre interessi sino al soddisfo;
- in favore dell'Avv.Giovanni De Santis procuratore anticipatario, le seguenti:

	Spese	**Diritti**
Richiesta copie sentenza	15,38	
Atto di precetto		243,00
Notifica detto	10,00	
TOTALE	**Euro 23,48**	**Euro 243,00**

ed oltre ad € 111,57 per accessori di legge (15%,Cap,Iva) sugli stessi, per un

Totale di € 378,05

ORTE D'
SEZIONE I

Oltre spese, diritti, onorari ed interessi successivi come per legge e quota spese di registrazione della sentenza.

Lecce, 11 aprile 2017

Avv. Giovanni De Santis

RELATA DI NOTIFICA: a richiesta come in atti, Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Uff. Notif. presso la Corte d'Appello di Taranto ove domicilio per la carica, HO NOTIFICATO copia conforme del suesteso atto per la sua legale scienza e per ogni effetto di legge a:

- A.M.A.T. spa in persona del legale rappresentante con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n.657 , mercè:

Corte di Appello di LECCE
Sezione Distaccata di TARANTO
L'Ufficiale Giudiziario
Giovanni CIRIOLA

CORTE APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

UNEP - TARANTO

Modello A / 1 Cr 7686

...EN URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,49
10%	€ 0,55
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 8,62**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 13/04/2017

L'Ufficiale Giudiziario

-1117680/1

Oggetto: Causa Amat/Spizzico
Mittente: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>
Data: 28/04/2017 18.24
A: tursi@amat.ta.it

Gent.ma dott.sa TURSI,
con riferimento alla pratica in oggetto, Le comunico di aver contattato l'Avvocato De Santi, il quale su mia richiesta ha deciso di non proseguire con il precetto che è stato notificato in azienda, e pertanto l'importo da versare è pari ad euro 1647,15 ovvero quanto disposto in sentenza dal Giudice)
Sarà necessario predisporre un assegno circolare dell'importo pari ad euro 1647,15 che consegnerò brevi manu al collega De Santis, il quale mi rilascerà quietanza.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo cordiali saluti

avv Adriano Minetola

Si autorizza l'emissione di un assegno circolare n.t. in favore delle compagnie di Assicurazioni Aviva Italia SpA con sede in Mogliano alla Via Scarsellini, 14 dell'importo di € 1647,15 da consegnare allo studio Legale avv.to De Santis

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

2/05/2017

COPIA

52h/17
7160/15
1503/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

in persona dell'Avv. Rosa SILVESTRI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7160/2015 del R.G., riservata per la decisione all'udienza del 22.12.2016, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE, promossa

da

SPIZZICO Lucia (C.F.: SPZ LCU 25T45 A662X), residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla via Puglie, 102, presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. LTT CMN 68L25 L049T), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,

attrice

contro

AMAT s.p.a. (P.IVA: 00146330733), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Francesco Walter Poggi, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Nitti, 2 presso lo studio dell'Avv. Adriano Minetola (C.F.: MNT DRN 75B26 L049P) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonchè

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6951
del 19 APR. 2017
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta'
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. Giovanni [illegible]
Via G. Bramieri, 7 - 73100 LECCE
Tel./Fax 0832.246372 - Cell. 360.344508
P. IVA 03110670753

AVIVA ITALIA s.p.a. (P. IVA: 09197520159) con sede legale in Milano alla via Scarsellini, 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Fabio Zunino, elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. Bramieri, 7, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giovanni De Santis, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonchè

PRESICCI Francesco, residente in Taranto alla via Umbria, 192,

terzo chiamato in causa contumace

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.12.2016 illustrate da note conclusive autorizzate depositate dalle Parti costituite e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra Spizzico Lucia conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Ufficio, l'AMAT s.p.a., quale proprietaria dell'autobus targato CA388RJ, nonché l'Aviva Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di garante per la r.c.a. del veicolo di sua proprietà, per ivi sentire accogliere la domanda risarcitoria dell'importo di euro 984,69 per i danni subiti dalla sua Lancia Lybra targata BP634VP, nonché euro 443,88 per danno accessorio di spese legali per assistenza stragiudiziale, come da parcella allegata, in merito ai danni riportati dalla Lancia Lybra di proprietà dell'attrice in conseguenza dell'incidente verificatosi in Taranto, lungo il viale Magna Grecia, il giorno 10 febbraio 2015, per esclusiva

responsabilità del conducente del predetto autobus, per aver urtato la prima auto che era regolarmente in sosta.

Si costituivano nel giudizio entrambi i convenuti. Su istanza della difesa attrice, veniva chiamato in causa anche il conducente dell'autobus, Sig. Presicci Francesco. La causa veniva istruita mediante esibizione di dichiarazione stragiudiziale resa da un testimone, escusso in giudizio, interrogatorio formale del conducente dell'autobus e la C.T.U. meccanica.

Preliminarmente, è stata positivamente accertata la proponibilità dell'azione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa attualmente vigente stante la produzione, nel fascicolo di parte attrice, della raccomandata a.r. di messa in mora, ritualmente recapitata sia alla convenuta compagnia assicuratrice che all'Allianz s.p.a., quale società assicuratrice del veicolo antagonista; risulta, altresì, rispettato lo *spatium deliberandi* per l'instaurazione del presente giudizio preceduto dall'invito alla negoziazione assistita.

Nel merito, la domanda appare fondata e pertanto va accolta nei limiti di seguito indicati.

Alla eccezione di nullità della domanda, avanzata da AMAT s.p.a., la difesa dell'attrice ha precisato, all'udienza del 7.4.2016, ora dell'evento, zona dell'avvenuto sinistro nel viale Magna Grecia, lato della sosta, ubicazione dei rispettivi punti d'urto. Detti elementi integrativi sono idonei per superare l'eccezione di nullità, ritenuto che il contenuto succinto richiesto dall'art. 318 c.p.c. (esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto) e la prerogativa dell'art. 316 c.p.c. (domanda orale raccolta dal Giudice di Pace che ne redige verbale) non autorizzano particolari oneri formalistici.

Parte attrice, durante l'obbligatoria fase stragiudiziale, aveva offerto ad Aviva Italia s.p.a. una dichiarazione testimoniale a firma del Sig. Minardi Cosimo, noto ex ispettore

liquidatore di SAI Ass.ni s.p.a., attualmente in pensione. Il predetto testimone, indifferente alle Parti in causa e sulla cui attendibilità non vi è valido motivo di dubitare, è stato anche escusso nel presente giudizio ed ha testualmente riferito: "*Il giorno del sinistro per cui è causa, intorno alle ore 12,00, passeggiavo in viale Magna Grecia all'altezza del tabacchino e del Bar Hold Fashion, sull'isola centrale del viale con direzione Concattedrale. Da tale posizione ho udito un urto tra automezzi e continuando a camminare ho visto che c'era stato un urto tra una Lancia Lybra, parcheggiata sul lato sinistro di viale Magna Grecia, direzione Concattedrale con il proprio spigolo posteriore destro appena sporgente dalla linea di parcheggio, leggermente obliqua rispetto alla zona di parcheggi, ed un autobus dell'Amat. Preciso che l'autista dell'autobus dopo l'urto che ho udito per svincolarsi dall'incastro nel quale si era inserito a causa della presenza di altre auto parcheggiate in vario modo davanti al Bar, continuava la marcia in avanti e continuava altresì a strisciare l'auto Libra. Ho visto pertanto che la Lybra subiva danni nello spigolo posteriore destro del paraurti e parafango e porta posteriori destro. Preciso che benchè all'interno della Lybra ci fosse il conducente posso affermare categoricamente che la Lybra era ferma. Dopo l'urto il conducente, che si qualificò come Sig. Telegrafo, fece cenno all'autista dell'Amat di fermarsi e questi continuò la sua corsa fermandosi poi alla fermata successiva che era distante circa 40/50 metri. Visto l'autobus fermo il Sig. Telegrafo cercava di raggiungerlo ma il conducente dell'autobus disse al Telegrafo di non riconoscere alcuna sua responsabilità. Tanto posso affermare non perché io fossi presente al colloquio tra i due, ma perché così mi venne riferito dal Telegrafo. Conoscevo il Sig. Telegrafo, in quanto ex arbitro di calcio e sapevo che quella macchina era sua. Riconosco nelle foto che vengono esibite nel fascicolo di parte attrice i danni e l'auto oggetto del sinistro*" (vds. le dichiarazioni rese dal teste Minardi

all'udienza del 16 giugno 2016). Non vi sono motivi per dubitare della attendibilità del predetto testimone, tenuto altresì conto che il convenuto Presicci Francesco (la cui chiamata in causa è stata autorizzata su istanza contenuta già in atto di citazione, previa precisazione delle generalità da parte della convenuta AMAT s.p.a. in prima udienza), nell'interrogatorio reso, ha confermato che il giorno del sinistro conduceva l'autobus in questione, su viale Magna Grecia, e che fosse di turno alle ore 11,30, che coincide, verosimilmente, con le ore 12,00 precisate, all'udienza del 7.4.2016, dalla difesa dell'attrice, su istanza del convenuto, nonché con le ore 12,00 precisate dal testimone.

La prova testimoniale regge il banco di prova della C.T.U., strumento di valutazione della prova acquisita (vds. *ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 6155 del 13 marzo 2009; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 3374 del 12 febbraio 2008; Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 12695 del 30 maggio 2007). Il designato C.T.U. ha affermato che: "*Le quote da terra dei danni visibili sui due mezzi appaiono compatibili. La differenza di cm 5 può essere ritenuta all'interno della variabilità prevedibile tra condizioni di misura con assetti statici e quelli rilevabili su mezzi in movimento*" (vds. pag. 15 della svolta consulenza). Le considerazioni dell'officiato consulente sono condivisibili. Del pari condivise sono le argomentazioni affermate dal C.T.U. sull'effetto "pendolo" subito dalla coda dell'autobus in fase di sterzata: "*l'esito di questa prova ha dimostrato che esiste la possibilità del contatto tra l'autobus in manovra con l'autovettura attorea ferma e parcheggiata così come nella descrizione del sinistro esposta dalla parte attrice*" (vds. pag. 16 del prodotto elaborato peritale). Per queste ragioni, le allegazioni delle società convenute, convergenti nella perizia del Geom. Gianfranco Bellisario, non sono plausibili. Infatti, questi coglie una differenza altimetrica tra le deformazioni dell'autobus, poste a 58 cm dal suolo, e quelle sull'auto, poste a 40 cm dal suolo, ridotta a 5 cm dal C.T.U. e giustificata nella motivazione anzidetta, a cui questo giudice porta

completa adesione. In ultima analisi, ma non certamente d'importanza, le allegazioni risultanti nella perizia del Geom. Gianfranco Bellisario non costituiscono prova: non vi è prova che quelle deformazioni riscontrate sull'autobus appartengono all'incidente per cui è causa, non essendo stato allegato e provato dall'AMAT s.p.a. che, a partire dal giorno dell'incidente, 10.02.2015, l'autobus *de quo* sia stato fermo. Si presume che detto autobus abbia continuato a circolare e che, quindi, il giorno 24.03.2015, giorno del riscontro del Geom. Bellisario, l'autobus potesse riportare danni subiti nel corso degli altri 42 giorni dalla data dell'incidente; ovvero, ancora, non vi è prova, da parte di AMAT s.p.a. , che lo stesso autobus, prima dell'incidente, non si presentasse già danneggiato nella stessa misura da essa allegata. Per il principio della "*vicinanza delle prova*", detta dimostrazione, in via di eccezione, *ex* art. 2967, comma 2°, c.c., doveva essere fornita dall'AMAT s.p.a. in quanto proprietaria dell'autobus *(ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 10744 dell'11 maggio 2009; Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 20484 del 25 luglio 2008; Cassazione Civile Sez. Unite, sent. 13533 del 30 ottobre 2001).

Nessun valore presuntivo assume la mancata comparizione della attrice a rendere l'interrogatorio deferitole, considerata l'età avanzata e la circostanza, dirimente, che non fosse alla guida dell'auto di sua proprietà.

I danni alla Lancia Lybra di proprietà dell'attrice, all'epoca del sinistro per cui è causa, ritenuti compatibili sono stati stimati dal designato consulente in euro 565,85, I.V.A. esclusa, che non può essere risarcita, atteso che, come si evince dalle operazioni peritali, l'auto risulta venduta e non può essere più riparata, né vi è dimostrazione di avvenuta riparazione e di pagamento di IVA mediante fattura.

E' fondata, invece, la richiesta di fermo tecnico, perché la danneggiata, in quanto proprietaria, ha il diritto di usare la propria vettura per attività remunerativa ovvero non deve "dar conto" di poterla usare anche per necessità non certamente remunerative, ma pur sempre necessarie: si tenga conto che la novantenne, Sig.ra Spizzico Lucia, abbia il diritto di godere della propria auto, sebbene utilizzata verosimilmente attraverso la guida di altri, ai sensi degli artt. 13 e 16 della Costituzione, per le proprie necessità. Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica *(ex multis:* Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 16803 del 13 agosto 2015; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 13215 del 26 giugno 2015), dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà comunque sopportare i costi dell'autovettura (resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria, Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 2070 del 30 gennaio 2014; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 25558 del 21 ottobre 2008). Come detto, è ammessa la possibilità di una valutazione equitativa *ex* art. 1226 c.c., che da questo giudice viene stimata in euro 200,00.

Sulla complessiva somma di euro 765,85 vanno riconosciuti gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal 10.02.2015.

Per quanto riguarda la domanda attorea, avente per oggetto il rimborso delle spese legali afferenti la fase stragiudiziale, si segnala orientamento del Tribunale di Taranto: sentenze nn. 3149/2016, 2632/2016, 3710/2015, 3194/2015 (Dott. Pietro Genoviva); 2420/2016, 290/2016, 3196/2015, 2740/2013, 1524/2011 (Dott. Luciano Cavallone);

190/2016, 3035/2015, 1142/2014, 1399/2013 (Dott. Marcello Maggi); 5/2017, 26/2016, 2849/2014, 611/2014 (Dott. Antonio Pensato). Va rilevato che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, non sono di facile interpretazione, avendo il nuovo Codice delle Assicurazioni introdotto sistemi diversi di risarcimento. L'intervento di un legale è, pertanto, necessario non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire il contraddittorio nella fase stragiudiziale. Se non si assicurasse al danneggiato il diritto di avvalersi di un legale, le posizioni delle parti rimarrebbero asimmetriche considerando che la società di assicurazioni è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all'assicurato che ignora la disciplina anche perché nuova e complessa da interpretare. Le attuali disposizioni legislative in materia, che sono state oggetto di costanti evolutive interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, hanno richiesto la massima attenzione della classe forense avendo, nella generalità, lasciato il cittadino comune in serie ed insuperabili difficoltà sia di apprendimento che di applicazione delle stesse. Il ricorso all'assistenza di un legale è, inoltre, necessario non solo al fine di favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo, ma anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, un fondamento anche nei principi costituzionali dell'uguaglianza e del diritto alla difesa. Secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso da quest'organo giudicante, il danneggiato, a causa di un incidente stradale, ha diritto di farsi assistere d un legale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese, nell'ipotesi di composizione bonaria, come nella fattispecie in esame. La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in merito

alla richiesta del patrocinatore del danneggiato per le prestazioni professionali rese nella fase stragiudiziale. Con la sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005, la III Sezione della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "*in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con l. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantita, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali*", principio ribadito dalla Suprema Corte nella successiva sentenza n. 2275 del 2 febbraio 2006, con la quale si afferma altresì che "*se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tale, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali*" ed ulteriormente confermato nella sentenza della III Sezione avente n. 1696 del 27 gennaio 2010. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26973 del 24 giugno 2008 hanno poi affermato che "*anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale all'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 cc)*" e la III Sezione con la sentenza n. 997 del 21 gennaio 2010, ancora una volta, sancisce la debenza, quale danno emergente, delle spese di assistenza stragiudiziale in caso di sinistro. Ne consegue che le spese legali stragiudiziali costituiscono una vera e propria voce di danno, il cui risarcimento non può essere omesso senza pregiudicare l'inviolabile ed indiscutibile diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti dal patrimonio del danneggiato. Tali principi non possono essere disattesi con l'introduzione

dell'indennizzo diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, né dall'art. 9, comma 2°, del D.P.R. n. 254/2006, che esclude la corresponsione dei compensi per la consulenza o assistenza professionale, essendo quest'ultima una norma regolamentare che non può porsi in contrasto con il dettato costituzionale e che può essere disapplicata dall'organo giudicante (vds. da ultimo Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11154 del 29 maggio 2015 con la quale è stato affermato il principio che affinché l'assicuratore possa pretendere di non rimborsare le spese legali devono ricorrere simultaneamente tre condizioni, ossia la gestione del sinistro non deve presentare alcuna difficoltà, i danni da esso derivati devono essere modestissimi e l'assicuratore deve aver prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato).

Nel caso in esame ricorre non una, ma due delle tre condizioni previste dalla Suprema Corte. Vi è prova che Aviva Italia s.p.a. non abbia offerto assistenza tecnica: l'assistenza tecnica è stata offerta dal procuratore dell'attrice, come allegato nelle circostanze sub "g", "i", "o" dell'atto di citazione. Si segnala recentissimo arresto del Tribunale di Taranto del 2 gennaio 2017 n. 5 (Dott. Antonio Pensato), in punto di onere distributivo della prova: "*mentre il danneggiato ... ha il solo onere di allegare i relativi fatti costitutivi, cioè l'attivazione della procedura di indennizzo diretto e l'inadempimento da parte dell'assicuratore dei predetti obblighi con necessità di rivolgersi ad un legale, spetta, invece all'assicuratore allegare e provare di aver adempiuto a tali obblighi, anche per il principio di vicinanza della prova che regola l'applicazione dell'art. 2697 cc (in tal senso Cass. Civ. Sez. Unite 13533/2001)*". Come detto, sussiste anche una seconda condizione (a questo punto ultronea) per dare ingresso a questa domanda: il sinistro presentava difficoltà nella sua soluzione e le comparse di costituzione delle resistenti convenute ne sono prova evidente.

Vanno, pertanto, riconosciute le spese stragiudiziali in luogo della fase studio delle spese giudiziali, ritenuto che le prime abbiano rivestito una autonoma rilevanza, rispetto alle seconde, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014.

Le spese legali vanno riconosciute nella somma prospettata per due motivi. Innanzitutto, la somma richiesta è pari al valore medio del primo scaglione del D.M. n. 55/2014: la liquidazione contenuta nei valori medi, non richiede specifica motivazione (Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 13400 del 30 giugno 2015; Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 5607 del 23 giugno 1997; Cassazione Civile Sez. 1, sent. n. 10350 del 19 ottobre 1993). In secondo ordine, la parcella prodotta nel fascicolo di parte attrice non risulta contestata specificamente nelle attività. La parcella è un rendiconto e come tale va contestata ogni voce, altrimenti costituisce prova; i rilievi troppo generici non scalfiscono il valore presuntivo del documento contabile rispetto alle attività indicate e al valore della lite rispetto al quale risulta calcolato il compenso dell'avvocato: "*la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto*" (Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 23284 del 31 ottobre 2014; Cassazione Civile Sez. 3, sent. n. 5690 del 10 marzo 2011; Cassazione Civile Sez. 2, sent. n. 4409 del 23 luglio 1979).

Le spese di giudizio, liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014 come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Carmine Lattarulo dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, Avv. Rosa SILVESTRI, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 7160/2015 del R.G. sulla domanda proposta dalla Sig.ra SPIZZICO Lucia nei confronti dell'A.M.A.T. s.p.a. e dell'AVIVA ITALIA s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* nonchè del Sig. PRESICCI Francesco, così provvede:

1) Dichiara che il sinistro per cui è causa, verificatosi in Taranto il giorno 10.02.2015, è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Sig. Presicci Francesco, quale conducente dell'autobus targato CA388RJ di proprietà dell'A.M.A.T. s.p.a.;

2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna entrambe le società convenute nonché il terzo chiamato in causa, in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Spizzico Lucia della somma di complessivi euro 765,85, come da motivazione, oltre gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal 10.02.2015;

3) condanna solo Aviva Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore,* al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 443,88 a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale;

4) condanna, infine, i summenzionati convenuti, sempre sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in euro 980,00 (euro 0,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva, euro 335,00 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisionale), oltre aumento del 30%, ex art. 4, comma 8, del D.M. n. 55 del 14 marzo 2014 per manifesta fondatezza della domanda (tuttavia non transatta prima della decisione), oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, nonchè euro 660,02 per spese vive (di cui

euro 49,98 per costo notifiche atto di citazione, atto di integrazione di contraddittorio ed ordinanza ammissiva interr. formale terzo chiamato in causa, euro 125,00 per iscrizione a ruolo, euro 11,54 per diritti di copie ord. ammissiva interr. formale terzo chiamato in causa, euro 4,00 per intimazione teste ed euro 469,50 per spesa di C.T.U.), tutte da distrarsi in favore dell'avv. Carmine Lattarulo che si è dichiarato antistatario.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto il 04 febbraio 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Rosa SILVESTRI

Depositato in Cancelleria
Taranto 15 FEB. 2017
dico il 15 FEB. 2017

dico
E 6 APR. 2017 E 6 APR. 2017
Addì..... Richiesta
n. 2 copie con urgenza
senza
esecutive
Aw. G. De Santis

** Rapporto Conferma TX **

P.1 2 Mag 2017 12:19

Fax 0997794247

Numero Fax/Tel	Modo	Avvio	Tempo	Pag	Risult	Note
0997706251	Normale	02,12:11	7'31"	14	O K	

AMAT

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena** Fax: **0997706251**

All'attenzione Sig.ra Finocchi

74100 TRANTO

Da: **A.M.A.T.** S.p.A. - **TARANTO** Data: **02/05/2017**

Ogg: **sentenza causa civile 7160/2015.** Pag.: **14 compresa questa**

Buongiorno,
come da accordi telefonici intercorsi, Le invio la sentenza richiesta.

Distinti saluti.

Il Capo Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- spa via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO
Tel 09973561 - Fax 0997794247

AMAT

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**

All'attenzione Sig.ra Finocchi

74100 TRANTO

Fax: **0997706251**

Da: **A.M.A.T.** S.p.A. - **TARANTO**

Data: **02/05/2017**

Ogg: **sentenza causa civile 7160/2015.**

Pag.: **1** compresa questa

Buongiorno,
come da accordi telefonici intercorsi, Le invio la sentenza richiesta.

Distinti saluti.

Il Capo Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- s.p.a. via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO
Tel. 09973561 – Fax 0997794247

Oggetto: Sentenza Spizzico
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 02/05/2017 16:32
A: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>, "Marilena Passeretti" <controllogestione@amat.ta.it>

Caro Adriano,

la collega ha contattato la banca che le ha chiarito in via definitiva che non è possibile per la PA (noi) emettere assegni circolari di importo superiore a euro 1.000, 00 in applicazione del DL 201/2011 che ti invio in allegato.

Il decreto di stabilità ha introdotto un nuovo il limite dei pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2016 passa a 2.999,99 euro per le seguenti situazioni, ma le PA, come chiaramente scritto, non ne beneficiano :

* ***trasferimento di Contanti***
* *trasferimento di Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;*
* *libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.*

Mentre invece, rimangono legate alle vecchie soglie di euro 999,99 sia gli assegni che le operazioni di money transfer, e per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Rimane immutato tutto il resto, ricordando altresì che sono vietati i pagamenti di contanti oltre la soglia di euro 2.999,00 anche quando sono effettuati con più movimentazioni inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Si ricorda che una operazione frazionata è "/un'operazione//unitaria sotto il profilo economico, di valore//pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente//decreto, posta in essere attraverso più operazioni,//singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate//in momenti diversi ed in un circoscritto//periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando//la sussistenza dell'operazione frazionata //quando ricorrano elementi per ritenerla tale/".

L'avvocato De Santis dovrà essere così gentile da fornirci le coordinate bancarie della AVIVA che permetteranno alla scrivente di effettuare iil pagamento in modo tempestivo.

Saluti

Tiziana Tursi

—Allegati:

DL 201 2011.pdf 798 KB